



COMUNE DI CHIALAMBERTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Roma 2, C.A.P. 10070 Chialamberto
Tel. (0123) 50.67.01 – Fax (0123) 50.63.69
C. F. 83002850010

Indirizzo e-mail: chialamberto@reteunitaria.piemonte.it

I.M.U. ANNO 2018 - SALDO

Per l'anno 2018 **NON** è dovuta l'imposta sulle unità immobiliari possedute adibite ad:

- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (**esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9**);
- FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA;

Si intende per abitazione principale l'immobile, iscritto al Catasto Urbano, **come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 **nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate**.

Sono equiparate ad abitazione principale le unità immobiliari:

- ❖ possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- ❖ A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Per il calcolo del valore catastale (BASE IMPONIBILE) dei **FABBRICATI** i moltiplicatori da applicare alla rendita catastale rivalutata fiscalmente (+5%), sono i seguenti:

MULTIPLICATORI	160	Fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria A/10) e nelle categorie C/2, C/6, C/7
	140	Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5
	80	Fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10
	65	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5)
	55	Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

I TERRENI AGRICOLI E I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIALAMBERTO PER L'ANNO 2018 SONO ESENTI DAL PAGAMENTO IMU.

RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO A GENITORI/FIGLI

Ai sensi dell'art. 13 comma 3 lettera 0a) del DL n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 1 comma 10 lettera b) della legge n. 208/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la base imponibile è ridotta del 50% altresì per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'applicazione di tale agevolazione dovrà essere comunicata al Comune mediante dichiarazione IMU su modello ministeriale.

Le aliquote per l'**ACCONTO 2017** sono quelle deliberate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2018:

ALIQUOTE	0,86 %	Aliquota ordinaria di base (altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili...)
	0,40%	Abitazione principale e pertinenze (SOLO PER CATEGORIE A/1 – A/8 – A/9)

DETRAZIONE (SOLO PER CATEGORIE A/1 – A/8 – A/9)	€ 200,00	Da applicare sull'abitazione principale (A/1 – A/8 – A/9), su abitazione assimilata alla principale e relative pertinenze, in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e per ciascuno dei soggetti passivi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.
--	----------	--

VERSAMENTI E SCADENZE	SALDO Abitazioni principali NON ESENTI (A/1 – A/8 – A/9) Altri fabbricati Aree Fabbricabili	Dal 1° al 17 DICEMBRE 2018 SALDO = imposta annuale – ACCONTO versato a giugno DA VERSARSI INTERAMENTE AL COMUNE
	SALDO Fabbricati produttivi categoria D (esclusi D/10)	Dal 1° al 17 DICEMBRE 2018 SALDO = imposta annuale – ACCONTO versato a giugno DA VERSARSI con il 7,6 per mille ALLO STATO - 1 per mille AL COMUNE

MODALITA' DI VERSAMENTO	Mod. F24	Per i versamenti si deve utilizzare il modello F24 disponibile presso gli sportelli bancari o postali.
	Arrotondamento	Sul totale del versamento, si arrotonda per difetto se i decimali sono inferiori a 49 centesimi, per eccesso se i decimali sono uguali o superiori al 50 centesimi. NON SI DA LUOGO A VERSAMENTO SE L'IMPOSTA TOTALE ANNUA DOVUTA DAL SINGOLO CONTRIBUENTE RISULTA INFERIORE A € 12,00

Il modello F24 andrà compilato nella SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI con i seguenti codici:			
CODICI TRIBUTO PER F24	3912	IMU su abitazione principale e relative pertinenze NON ESENTI DAL PAGAMENTO (categorie catastali A/1 – A/8 – A/9)	COMUNE
	3916	IMU sulle aree fabbricabili	COMUNE
	3918	IMU su altri fabbricati	COMUNE
	3925	IMU su immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	STATO
	3930	IMU su immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	COMUNE
SI PRECISA CHE IN CASO DI RAVVEDIMENTO LE SANZIONI E GLI INTERESSI SONO DA VERSARSI UNITAMENTE ALL'IMPOSTA			
Codice ENTE	C604		

DICHIARAZIONE	Se non ci sono variazioni rispetto all'anno precedente restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. Per i casi in cui permane l'obbligo dichiarativo, il termine per la dichiarazione è ora fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Per la dichiarazione si dovrà utilizzare l'apposito modello ministeriale, alle cui istruzioni si rimanda per gli approfondimenti del caso.
---------------	---

Sul **sito internet** del Comune di Chialamberto: <http://www.comune.chialamberto.to.it> cliccando sulla voce **CALCOLO IMU ONLINE** è possibile accedere al programma di

CALCOLO DELL'IMPOSTA e relativa stampa del **MODELLO F24**.

Inoltre nella sezione "COME FARE PER – IMU" è disponibile in formato .pdf il Regolamento per la disciplina della IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 16 del 30/07/2014 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 10 del 29/04/2016.

L'Ufficio Tributi è a Vostra disposizione per ulteriori informazioni nei giorni di mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00